



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/142/CR6b/C2

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DI
COMPETENZA DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA, DELLE
AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE
REGIONALI/PROVINCIALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**

La competenza per l'adozione del regolamento (Giunta/Consiglio) è definita dallo Statuto.

**LA GIUNTA REGIONALE/PROVINCIALE
IL CONSIGLIO REGIONALE/PROVINCIALE**

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito chiamato Codice;

CONSIDERATO che

- gli articoli 20, comma 2, e l'articolo 21 comma 2 del Codice, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art. 20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 22 del citato Codice, in particolare assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano detti dati, di regola, presso l'interessato;
 - c) verifichino periodicamente l'esattezza, l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;

- e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che richiedono il loro utilizzo;
- sempre ai sensi del citato art. 20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito denominato Garante), ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g);
- il parere del Garante può essere fornito anche su “schemi tipo”;
- l'art. 20, comma 4, del Codice, prevede che l'identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

PRESO ATTO del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, in base al quale i soggetti pubblici titolari di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma non dotati di potestà regolamentare a rilevanza esterna, devono promuovere l'adozione di un regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della competente amministrazione a cui gli stessi fanno riferimento, la quale eserciti, ad esempio, poteri di indirizzo e controllo;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 21 comma 2 del Codice, di cui sono titolari la Regione (la Regione/la Giunta Regionale) / Provincia autonoma, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali, gli altri enti per i quali la Regione/Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, che individua i tipi di dati che devono essere utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di loro competenza individuate per legge;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto riguarda gli enti interregionali che fanno riferimento a due o più Regioni, promuovere adeguate forme di leale cooperazione in relazione agli ambiti interregionali coinvolti per garantire il rispetto dell'autonomia delle altre Regioni;

RITENUTO OPPORTUNO adottare nuovamente un unico regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di cui sono titolari sia la Regione (la Regione/ la Giunta) /Provincia autonoma che gli enti sopra richiamati, al fine di assicurare il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, nonché l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento, ai sensi dell'articolo 2 del Codice;

VISTO lo schema tipo di Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione/Provincia autonoma, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali/provinciali e degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione/Provincia autonoma, approvato da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 6 giugno 2012;

VISTA l'intesa intervenuta il 15/12/2005 fra la Conferenza delle Regioni e Province /Autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), che, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio /Sanitario Nazionale, prevede in particolare che:

- a) gli aspetti relativi alle attività istituzionali di didattica e di ricerca siano disciplinati secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

- b) gli aspetti relativi alle attività assistenziali integrate con l'attività di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo le disposizioni dello schema tipo di regolamento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- c) debba essere accertata la conformità alla normativa in materia di tutela dei dati sensibili e giudiziari e a quanto previsto negli schemi tipo di cui sopra di quanto disposto nei protocolli di intesa e nelle convenzioni già esistenti tra Università e Regioni/Province autonome;

VISTA l'intesa intervenuta il fra la Regione/Provincia autonoma e le Università ubicate nel territorio regionale/provinciale, per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, in attuazione dell'intesa fra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI);

VISTO il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 26 luglio 2012, ai sensi degli artt. 20 comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, sullo schema tipo approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome, parere favorevole previo recepimento delle modifiche in conformità alle indicazioni espresse nel provvedimento stesso;

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del ha approvato lo schema tipo di regolamento come modificato in conformità alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 26 luglio 2012

DATO ATTO altresì che il recepimento di tutte le indicazioni di cui al parere citato non comportano una nuova sottoposizione dello schema tipo al parere dell'Autorità Garante, così come espressamente previsto nel citato provvedimento del 26 luglio 2012

VERIFICATA la conformità del presente Regolamento al predetto schema tipo e quindi la non necessità di sottoporlo al preventivo parere del Garante

CONSIDERATO che i tipi di dati e di operazioni individuati nel presente Regolamento non riguardano i dati non compresi tra quelli sensibili o giudiziari, e che i trattamenti individuati non concernono:

- i trattamenti effettuati per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76 del Codice
- i trattamenti effettuati per finalità di ricerca medica, biomedica o epidemiologica, secondo quanto disposto dall'articolo 110 del Codice;
- i trattamenti già adeguatamente regolati a livello legislativo o regolamentare per ciò che concerne i tipi di dati e le operazioni eseguibili

VISTA l'autorizzazione del Garante n. 7, relativa al trattamento di dati giudiziari ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, che specifica, oltre alle rilevanti finalità di interesse pubblico, anche le tipologie di dati e le operazioni eseguibili ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Codice

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti del presente Regolamento è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, alla indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti

normative idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla indicazione scritta dei motivi

(acquisizione di vari pareri a seconda della normativa interna)

APPROVA

1. l'allegato "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLGS. 196/03" comprensivo degli allegati A e B, i quali contengono, quali parti integranti dello stesso, le schede relative ai singoli trattamenti di competenza:
 - della Regione/Provincia autonoma (o Giunta Regionale/Provinciale), degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalla Regione/Provincia autonoma (allegato A)
 - delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico, Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (Allegato B).

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali)

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione/Provincia autonoma/Giunta Regionale/provinciale, nonché da parte delle aziende sanitarie della Regione.../Provincia autonoma, degli enti e agenzie regionali/provinciali e degli altri enti per i quali la Regione/Provincia autonoma esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

ART. 2

Disposizione generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’art. 4, del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

ART. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

ALLEGATO A (schede da A1 a A41) – Regione/Provincia autonoma/Giunta Regionale/provinciale; Agenzie e enti regionali/provinciali, enti vigilati e controllati dalla Regione/Provincia autonoma:
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
Agenzia Regionale di Sanità, altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario; enti per i servizi amministrativi di area vasta;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale;
Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura;
Agenzie per i servizi, per lo sviluppo, per l’innovazione in Agricoltura;
Aziende agricole sperimentali regionali;
Enti e aziende regionali di promozione economica;
Agenzia Regionale per il lavoro;
Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario;
Istituti regionali di ricerca, Istituto degli Innocenti;
Istituti regionali di formazione per la pubblica amministrazione;
Altri enti strumentali della Regione/Provincia autonoma;

Agenzie e autorità di bacino regionali e interregionali;
Aziende porti; Enti irrigui; Consorzi di bonifica, Consorzi Fitosanitari; Enti parco;
Aziende per i servizi alla Persona;
altri enti vigilati dalla Regione/Provincia autonoma.

ALLEGATO B (scheda da B1 a B40): Aziende Unità sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di Ricerca e Cura a carattere scientifico, Aziende Universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; Hospices.

ART. 4

Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

(da completare con le ulteriori disposizioni relative alla pubblicazione dell'atto)

ART. 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore

(il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione).

**SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI E GIUDIZIARI DI COMPETENZA DELLE REGIONI/PROVINCE
AUTONOME, DELLE AZIENDE SANITARIE, DEGLI ENTI E AGENZIE
REGIONALI/PROVINCIALI, DEGLI ENTI VIGILATI DALLA
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE/CONSULTAZIONE DELLE SCHEDE
RELATIVE AI SINGOLI TRATTAMENTI**

Tutte le disposizioni contenute nel Regolamento relative alle Regioni si intendono riferite anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Denominazione del trattamento: si intende il titolo del trattamento, che deve individuare categorie omogenee di attività abbastanza ampie, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (es. instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonte normativa legislativa: si intende la specifica disposizione di legge che origina o regola l'attività istituzionale in relazione alla quale la Regione effettua il trattamento. Al fine di una maggiore semplificazione le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre Fonti: si fa riferimento a quei provvedimenti amministrativi (Delibere, Decreti) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma non hanno la forma della legge, che si ritiene utile indicare nella scheda per fini conoscitivi.

Finalità del trattamento: si intende la finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è possibile effettuare il trattamento e la normativa che riconosce il rilevante interesse pubblico. La finalità deve essere compresa fra quelle individuate dal D.Lgs. 196/03 (specificare sempre l'articolo relativo alla finalità cui è riconducibile il trattamento), oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento o da provvedimento del Garante.

Tipi di dati trattati: si ricorda che il presente Regolamento disciplina i dati sensibili e giudiziari escludendo quelli cosiddetti comuni ("dati non sensibili o giudiziari"). Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati devono essere menzionati esclusivamente quelli di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03. Devono, conseguentemente, essere barrate le caselle che specificano la tipologia dei dati sensibili o giudiziari trattati, mentre i dati comuni non sono indicati nella scheda.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 196/03, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il titolare deve verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa, I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per la eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Tipologia delle operazioni eseguite: le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si dividono in **operazioni standard** e **operazioni particolari**.

Nella prima categoria rientrano la raccolta del dato (avvenuta sia in maniera diretta presso l'interessato sia acquisita da altri soggetti esterni), la registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, accesso, distruzione del dato.

Nella seconda categoria rientrano l'interconnessione e il raffronto con altri trattamenti o archivi, sia dello stesso Ente sia di altri soggetti, nonché la comunicazione e la diffusione del dato.

Nel Regolamento sono individuati soltanto l'interconnessione e il raffronto con altre banche dati relative anch'esse a dati sensibili e giudiziari.

L'interconnessione e il raffronto tra dati sensibili e giudiziari contenuti in banche dati appartenenti a due o più diversi titolari sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge (art. 22 D.Lgs. 196/03). Pertanto se nella scheda è indicata l'operazione di interconnessione o raffronto con dati sensibili e giudiziari contenuti in una banca dati di altro titolare, è necessario indicare la norma di legge che prevede tale operazione.

Se il raffronto è effettuato fra archivi di dati sensibili e giudiziari dello stesso titolare è comunque necessario specificare quali trattamenti/archivi vengono raffrontati o interconnessi e fornire una motivazione adeguata.

Nel caso della comunicazione è necessario anche indicare i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono i soggetti esterni all'ente titolare (Regione/Giunta regionale/Consiglio Regionale) mentre non costituisce "comunicazione" ai sensi del D.Lgs. 196/03 il dare conoscenza di dati personali al rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, ai responsabili e agli incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Modalità del trattamento: si intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi contenute su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi contenute solo su supporti cartacei.

Descrizione del trattamento e del flusso informativo: si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica tutte le varie fasi relative a quel determinato trattamento. Questa voce è, per così dire, riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino una informazione più immediata sul percorso che il suo dato segue una volta venuto in possesso dell'Amministrazione.

Si ricorda che si prendono in considerazione soltanto quelle fasi in cui sono presenti dati sensibili e giudiziari perché questo è l'oggetto del Regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano da questa descrizione di flusso.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali)

ALLEGATO A

Elenco dei trattamenti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti e agenzie regionali, degli enti controllati e vigilati dalle Regioni

N°

- 1 (a) Nomine e designazioni da parte della Regione, delle Aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
- 2 (a) Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale inserito a vario titolo presso l'ente regionale, le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione, compreso il collocamento obbligatorio e assicurazioni integrative.
- 3 (a) Attività sanzionatoria e di tutela amministrativa e giudiziaria riguardante l'ente regionale, , le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
- 4 (a) Attività correlata alla mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali riguardante l'ente regionale, , le aziende sanitarie, gli enti e le agenzie regionali e gli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
- 5 (a) Attività amministrative correlate a :
 - a) anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cariche direttive e di incarichi dirigenziali
 - b) gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali/provinciali.
- 6 (a) Assicurazione per i dipendenti da infortunio o infermità, sui rischi di morte, invalidità permanente o temporanea, e assicurazione invalidità dei consiglieri, assessori, dipendenti e collaboratori regionali e dei consiglieri degli enti strumentali in carica.
- 7 (a) Attività ispettiva
- 8 Attività in materia di tributi regionali
- 9 (a) Attività amministrative relative a concessioni, autorizzazioni, iscrizioni, agevolazioni, finanziamenti e altri benefici a persone fisiche da parte della Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione.
- 10 (b) Attività amministrative correlate al diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), all'incontro domanda-offerta di lavoro, alla banca dati regionale agevolazioni per le assunzioni.

- 11 (c) Gestione dei dati relativi ai partecipanti a corsi ed attività formative
- 12 (e) Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
- 13 (d) Attività amministrative correlate all'assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione.
- 14 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.
- 15 Profilassi generale delle malattie infettive e diffusive.
- 16 Attività amministrative e correlate all'attività trasfusionale e all'indennizzo per danni da trasfusione, da somministrazione di emoderivati, e da vaccinazioni obbligatorie.
- 17 Attività amministrative correlate alle cure all'estero (urgenti e programmate).
- 18 Attività amministrative correlate all'assistenza integrativa.
- 19 Attività amministrative correlate a prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a stranieri extracomunitari per ragioni umanitarie.
- 20 Attività amministrative correlate all'assistenza extraospedaliera in regime residenziale e semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare erogata a soggetti non autosufficienti, ai disabili fisici, psichici e sensoriali e a malati terminali.
- 21 Attività amministrative correlate all'assistenza termale.
- 22 Attività amministrative correlate all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.
- 23 Attività amministrative, programmatiche, gestionali e di valutazione correlate ai trapianti.
- 24 Attività amministrative correlate all'assistenza sanitaria di emergenza
- 25 Attività amministrative correlate all'assistenza specialistica in regime ambulatoriale.
- 26 Attività amministrative correlate alla promozione e tutela della salute mentale.
- 27 Attività amministrative correlate alla tutela della salute materno-infantile.
- 28 Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.
- 29 Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci.
- 30 Attività amministrative correlate all'assistenza a favore delle categorie protette (morbo di Hansen).
- 31 (f) Trattamenti per scopi scientifici , diversi da quelli medici, biomedici ed epidemiologici

- 32 Trattamenti non ricompresi nel PSN per scopi statistici effettuati da soggetti SISTAN (ufficio di statistica della Regione).
- 33 Attività di pianificazione e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile.
- 34 (*) Attività amministrativa correlata alla difesa civica regionale e provinciale
- 35 (*) Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
- 36 (*) Attività politica, di indirizzo e di controllo – sindacato ispettivo.
- 37 Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato.
- 38 (*) Riconoscimento inabilità permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere Regionale.
- 39 (a) Documentazione dell'attività della Giunta Regionale e degli organi di altri enti pubblici Regionali o vigilati dalla Regione.
- 40 (*) Insindacabilità dei Consiglieri Regionali
- 41 (*) Attività del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

Note:

(*) Trattamenti di competenza dei Consigli Regionali;

(a) Trattamenti di competenza Regione, degli enti e agenzie regionali, degli altri enti vigilati e controllati dalla Regione;

(b) Trattamenti di competenza Regione e degli enti e agenzie regionali in materia di lavoro;

(c) Trattamenti di competenza della Regione, dell'ARPA, delle Agenzie Servizi alla Persona;

(d) Trattamenti di competenza della Regione, delle Agenzie Servizi alla Persona;

(e) Trattamenti di competenza della Regione, dell'Agenzia Regionale di Sanità, delle altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario, dell'ARPA per quanto di competenza sanitaria;

(f) Trattamenti di competenza della Regione, a supporto della propria attività istituzionale, e degli Istituti e enti regionali di ricerca, compreso Istituto degli Innocenti.

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI

(Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali)

ALLEGATO B

Elenco dei trattamenti di competenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, Aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

N°

- 1 Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro.
- 2 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse e delle tossinfezioni alimentari
- 3 Attività amministrative e certificatorie correlate alle vaccinazioni e alla verifica assolvimento obbligo vaccinale
- 4 Attività amministrative correlate ai programmi di diagnosi precoce
- 5 Attività fisica e sportiva
- 6 Attività di assistenza socio-sanitaria a favore di fasce deboli di popolazione e di soggetti in regime di detenzione
- 7 Medicina di base – pediatria di libera scelta – continuità assistenziale (guardia medica notturna e festiva, guardia turistica).
- 8 Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia/invalidità e gestione archivio esenti
- 9 Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta
- 10 Cure all'estero urgenti e programmate
- 11 Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia (particolari categorie)
- 12 Assistenza integrativa
- 13 Assistenza protesica

- 14 Assistenza domiciliare programmata e integrata
- 15 Attività amministrative correlate all'assistenza a soggetti non autosufficienti, a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale e a malati terminali nei regimi residenziale, semiresidenziale ambulatoriale (ex art. 26 della L. 833/1978) e domiciliare.
- 16 Assistenza termale
- 17 Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione relativa all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero.
- 18 Attività amministrativa, programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'attività immuno-trasfusionale.
- 19 Attività amministrativa, programmatoria gestionale e di valutazione concernente la donazione, il trapianto di organi, tessuti e cellule.
- 20 Soccorso sanitario di emergenza/urgenza sistema "118". Assistenza sanitaria di emergenza.
- 21 Attività amministrative correlate ad assistenza specialistica, ambulatoriale e riabilitazione.
- 22 Promozione e tutela della salute mentale
- 23 Attività amministrative correlate alle dipendenze
- 24 Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile ed esiti della gravidanza
- 25 Attività amministrative correlate all'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera.
- 26 Sperimentazione clinica
- 27 Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccini e farmaci
- 28 Attività amministrative correlate all'erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco.
- 29 Attività amministrative correlate all'assistenza a favore delle categorie protette (morbo di Hansen).
- 30 Attività amministrativa programmatoria, gestionale e di valutazione concernente l'assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico.
- 31 Attività medico-legale inerente l'istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
- 32 Attività medico-legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle persone con disabilità (riconoscimento dello stato di invalidità, cecità e sordità civili, della

condizione di handicap ai sensi della L. 104/92, accertamenti per il collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/99).

- 33 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico impiego: idoneità allo svolgimento di attività lavorative; controllo dello stato di malattia dei dipendenti pubblici e privati; accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi).
- 34 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi, ai fini della sicurezza sociale.
- 35 Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida, ai fini della sicurezza sociale.
- 36 Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
- 37 Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all'attività di gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari e consulenze e pareri in materia di bioetica.
- 38 Attività medico-legale in ambito necroscopico
- 39 Attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria
- 40 Attività amministrative correlate alla gestione e verifica sull'attività delegata a soggetti accreditati o convenzionati del SSN.